

**REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI  
DI WEBUILD S.p.A.**

**ARTICOLO 1**

**Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle Assemblee ordinaria e straordinaria degli azionisti di Webuild S.p.A. (di seguito la “Società”).
2. Il presente Regolamento, approvato con delibera assunta dall’assemblea ordinaria della Società, è a disposizione dei soci e degli altri aventi diritto presso la sede legale e sul sito internet della Società ([www.webuildgroup.com](http://www.webuildgroup.com)) nonché presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

**ARTICOLO 2**

**Intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea**

1. Possono intervenire in assemblea, anche mediante propri rappresentanti, coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi dello Statuto e delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
2. L’intervento in Assemblea dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non necessita di alcuna formalità.
3. Oltre ai soggetti di cui sopra, su invito della Società, hanno la possibilità di assistere all’Assemblea, senza poter prendere la parola salvo autorizzazione del presidente dell’Assemblea (di seguito il “**Presidente**”):
  - rappresentanti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società, dipendenti della Società o del Gruppo Webuild, consulenti, esperti e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dalla Società in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori assembleari;
  - personale ausiliario incaricato dalla Società per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del Regolamento (di seguito “**Personale Ausiliario**”);
  - esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati e preventivamente identificati;
  - il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ove nominato;previa identificazione e ritiro di apposito contrassegno presso le postazioni incaricate.

**ARTICOLO 3**

**Verifica della legittimazione all’intervento in Assemblea e accesso ai locali della riunione**

1. L’identificazione personale e la verifica della legittimazione all’intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell’adunanza almeno 30 (trenta) minuti prima di quella fissata per l’Assemblea.  
Coloro che hanno diritto a intervenire in Assemblea ai sensi dell’art. 2 sono tenuti a esibire i documenti che ne consentano l’identificazione personale e la verifica della legittimazione ad intervenire e/o votare in Assemblea per sé e/o per gli eventuali rappresentati, unitamente alla relativa delega debitamente compilata.
2. L’accesso ai locali dell’Assemblea è consentito previa verifica della legittimazione ad intervenire. Ad ogni legittimato, viene rilasciata, all’atto della registrazione per l’ingresso in

Assemblea, una scheda di partecipazione e votazione e/o apposito supporto elettronico da conservare per il periodo di partecipazione ai lavori assembleari.

3. I soggetti presenti che, per qualsiasi ragione, intendano allontanarsi dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al Presidente o al Personale Ausiliario consegnando la scheda di partecipazione e votazione ricevuta. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata dai suddetti soggetti in caso di rientro nei locali in cui si tiene l'Assemblea anche ai fini della restituzione ai medesimi, da parte del Personale Ausiliario, della scheda di partecipazione e votazione. L'allontanamento degli azionisti dalla sala non è consentito dal momento in cui viene dichiarata aperta la votazione fino alla chiusura della stessa.

4. Non è consentito l'utilizzo di apparecchiature fotografiche, di registrazione sonora e di ripresa video di qualsiasi genere, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea e nel rispetto delle condizioni dallo stesso stabilite. Il divieto di cui al precedente periodo non si applica alle apparecchiature necessarie ad agevolare e supportare lo svolgimento della riunione assembleare e i lavori di verbalizzazione.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori**

1. All'ora stabilita nell'avviso di convocazione, ai sensi dello Statuto della Società, è assunta la presidenza dell'Assemblea e viene nominato, su proposta del Presidente, il segretario (di seguito "**Segretario**"). Nei casi di legge, o quando ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto ai sensi di legge e di Statuto (di seguito "**Notaio**").

2. Il Presidente, con l'ausilio del Segretario, del Notaio (ove nominato) e del Personale Ausiliario, accerta l'identità dei presenti, la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, risolvendo le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento e alla presenza in Assemblea.

3. Il Presidente comunica il numero dei soci e degli altri titolari di diritto di voto presenti indicando altresì la quota di capitale complessivamente rappresentata dai predetti soggetti.

4. Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea dichiara aperti i lavori.

5. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente o, in mancanza, un Amministratore o un Sindaco presente, non prima che siano trascorsi 30 (trenta) minuti dall'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla eventuale successiva convocazione.

6. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della presenza dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 dell'articolo 2.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Ordine del giorno**

1. Il Presidente dell'Assemblea e, su suo invito, gli amministratori o i sindaci o coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

2. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'Assemblea, a maggioranza, non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello

risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

3. Il Presidente, sempre che l'Assemblea, a maggioranza, non si opponga, può omettere la lettura di relazioni degli organi societari, della società di revisione contabile o di altri documenti inerenti ai lavori assembleari, che siano stati messi a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

## **ARTICOLO 6**

### **Interventi e repliche**

1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.

2. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola su ciascun argomento posto in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente dell'Assemblea non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.

3. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi.

4. Il Presidente, in considerazione dell'oggetto, della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, del numero dei richiedenti la parola e di ogni altra circostanza ritenuta opportuna, può determinare il periodo di tempo a disposizione di ciascun legittimato all'esercizio del diritto di voto per svolgere il proprio intervento in un periodo di norma non superiore a 10 (dieci) minuti per ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno. Al fine di garantire il corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari, gli interventi devono essere chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie trattate.

5. Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci e coloro che lo assistono, rispondono di norma, su ciascun argomento all'ordine del giorno al termine di tutti i relativi interventi.

6. Il Presidente ha la facoltà di non rispondere alle domande non pertinenti alle materie trattate, alle domande alle quali sia già stata data risposta prima dell'assemblea ai sensi della disciplina applicabile ovvero laddove ciò non sia consentito dalle leggi o regolamenti applicabili.

7. Coloro che hanno richiesto la parola hanno facoltà di breve replica, per la durata, di norma, non superiore a 5 (cinque) minuti, anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

8. Ultimati gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, su ciascun punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione.

## **ARTICOLO 7**

### **Sospensione dei lavori**

1. Nel corso della riunione il Presidente dell'Assemblea, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori, per un breve periodo di tempo, motivando la decisione.

2. I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Fermo quanto previsto dall'articolo 2374 del codice civile, l'Assemblea, con i relativi quorum, può deliberare di

aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori entro un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni.

## **ARTICOLO 8**

### **Poteri del Presidente dell'Assemblea**

1. Al Presidente compete di assicurare il mantenimento dell'ordine in Assemblea, al fine di evitare abusi o turbative al corretto, regolare e ordinato svolgimento dell'Assemblea e connesso esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

A tal fine, il Presidente può togliere la parola, nei limiti di legge:

- qualora un soggetto parli senza averne facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento di cui al precedente articolo 6;
- previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;
- in tutti i casi in cui un soggetto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi.

2. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dei lavori, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del presente Regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

## **ARTICOLO 9**

### **Operazioni preliminari alla votazione**

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea i titolari di diritto di voto che fossero stati allontanati durante la fase di discussione ai sensi del precedente articolo 8, comma 2.

2. Il Presidente dell'Assemblea, sempre che l'Assemblea, a maggioranza, non si opponga, può disporre che la votazione su ogni singolo argomento all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o di alcuni di essi.

## **ARTICOLO 10**

### **Votazione**

1. Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate di regola per alzata di mano. Se lo ritiene opportuno, il Presidente dell'Assemblea stabilisce diversa modalità di votazione, purché non a scrutinio segreto, eventualmente fissando il termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.

2. Coloro che votano a favore, contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al Personale Ausiliario appositamente incaricato.

3. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del Segretario o del Notaio (ove nominato), dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.

**ARTICOLO 11**

**Chiusura dei lavori**

1. Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, la relativa votazione e la proclamazione dei risultati, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

**ARTICOLO 12**

**Disposizioni finali**

1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

2. Il Regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze applicabili.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia e dello Statuto che, in caso di contrasto, prevalgono sulle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicheranno, in quanto compatibili e con gli opportuni adattamenti, qualora ai sensi della disciplina applicabile sia previsto l'intervento in assemblea esclusivamente mediante specifiche modalità.

\*\*\*\*\*